

Deliberazione della Giunta Regionale 24 ottobre 2011, n. 17-2788

L. R. 13 maggio 1980 n. 39 e s.m.i. "Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli". Modificazione della D.G.R. n. 7-22589 del 6/10/1997 relativamente all' art. 42 delle Istruzioni per l'applicazione.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la L.R. 13 maggio 1980 n. 39, modificata ed integrata dalla Legge Regionale 21 aprile 2006 n. 14, "Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli".

Visto l'art. 4 che prevede l'emanazione di Istruzioni per l'applicazione della legge da parte della Giunta Regionale e che dette Istruzioni sono state approvate con D.G.R. n. 7-22589 del 6.10.1997.

Tenuto conto del nuovo quadro di riferimento normativo venutosi a creare con l'adozione del D.L. 25 giugno 2008, nr. 112, che abroga tra l'altro il DPR n. 987 del 10/06/1955 relativo al "Decentramento di servizi del Ministero Agricoltura e Foreste" ed alle funzioni di polizia giudiziaria attribuite alle Province per l'azione di repressione delle frodi in campo alimentare.

Considerato che l'attività di controllo amministrativo esercitata dai Servizi Antisofisticazioni Vinicole delle Province continua ad essere vigente come peraltro sottolineato nei pareri del Settore Attività Legislativa e per la Qualità della Normazione, con note n. 3848/DB0502 del 14 marzo 2011 e n. 7111/DB0502 del 27 maggio 2011;

Nelle more dell'adozione di un nuovo provvedimento legislativo, allo studio degli uffici regionali, che armonizzi la nuova normativa settoriale.

Tenuto conto che i parametri per la ripartizione dei contributi alle Province da parte della Regione presenti nelle Istruzioni per l'Applicazione della Legge all'art. 42 adottati con D.G.R. n. 7-22589 del 6 ottobre 1997, non risultano più congrui alle esigenze attuali.

Visto che il Comitato Consultivo regionale per la vitivinicoltura ha esaminato la proposta di Istruzioni per l'applicazione della citata L.R. ed ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta del 28/01/2011 alla variazione dell'art. 42.

Visto che la Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale ha esaminato la proposta di Istruzioni per l'applicazione della citata L.R. ed ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta del 18/11/2010 alla variazione dell'art. 42.

Considerata la necessità di rimodulare i parametri adottati per la ripartizione dei contributi alle Province e contenuti nell'art. 42 delle Istruzioni per l'applicazione della legge regionale 39/80 adottati con D.G.R. n. 7-22589 del 6 ottobre 1997 dando atto che le nuove Istruzioni saranno ridefinite ed approvate non appena entrerà in vigore la norma settoriale attualmente allo studio degli uffici regionali.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

Di modificare la D.G.R. n. 7-22589 del 6.10.1997 relativamente all'articolo 42 delle Istruzioni per l'applicazione della L. R. 13 maggio 1980 n. 39 e s.m.i. dal titolo "Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli", Istruzioni allegate alla citata deliberazione, approvando l'articolo 42 delle Istruzioni contenute nell'allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO

Articolo 42

Ai fini dell'attuazione dell'art. 5 - comma 1, primo trattino - della legge, la Regione assegna alle Province un finanziamento annuo.

Tale finanziamento è costituito da una quota fissa pari al 95% dello stanziamento di competenza, ripartita tra le Province che abbiano ottemperato al disposto del precedente Titolo II delle presenti istruzioni in forma proporzionale al personale adibito in via esclusiva al Servizio Antisofisticazioni Vinicole.

La restante parte del finanziamento, pari al 5% dello stanziamento di competenza, viene ripartita in modo uguale, tra le Province che affidano, tramite accordi di programma di cui al precedente art. 7 comma 2, i controlli previsti dalla Legge; il finanziamento viene erogato in favore della Provincia incaricata dei controlli.

Nel caso in cui la Provincia non abbia realizzato l'accordo di cui al comma precedente, la quota ad essa spettante va ad incrementare la percentuale di cui al comma 2 del presente articolo.

L'assegnazione del finanziamento è comunque vincolata alle disposizioni di cui all'art. 4 – secondo comma - della legge.